



COMUNE DI NERETO PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 17/02/2022

OGGETTO: Incarico Legale per Ricorso per Cassazione e/o con lo strumento di Revocazione Sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n.1909/21

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciassette**, del mese di **Febbraio** alle ore **16:15**, nella Sede del Comune, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DANIELE LAURENZI	SI
VICE SINDACO	LELII MARIA ANGELA	SI
ASSESSORE	DI GAETANO ALBERTO	SI
ASSESSORE	IACHINI FIORELLA	SI
ASSESSORE	MISTICHELLI GIACOMO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa RICUCCI MARIA CARMELA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. DANIELE LAURENZI**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con atto di citazione notificato in data 07.05.2003 ed iscritto a ruolo in data 13.05.2003 presso la Corte di Appello di L'Aquila, la Sig.ra Serafina De Gregoriis citava il Comune di Nereto, proponendo - previa sospensione del presente giudizio in ragione della questione pregiudiziale pendente dinanzi al Giudice amministrativo - opposizione avverso la stima, così come determinata da relazione tecnica estimativa emessa dall'Ufficio del Territorio. La De Gregoriis chiedeva la condanna dell'Ente comunale al pagamento della somma di € 1.400.000,00 (o della diversa somma maggiore o minore ritenuta o della diversa, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, a titolo di indennità e/o risarcimento dovuto in ragione delle operazioni ablativo operate sui terreni di sua proprietà situati nel detto Comune;
- Il Comune di Nereto, con DGC n. 153 del 13.09.2003, aveva inteso costituirsi in giudizio, contestando tutto quanto dedotto ex adverso ed insistendo per il rigetto della domanda, incaricando l'avv. Pietro Referza;
- All'udienza del 18.12.2007 parte attrice aveva domandato la riunione a questa causa di quella iscritta al n. 1070/2007, relativa all'opposizione proposta dalla stessa De Gregoriis rispetto ad una successiva stima di due appezzamenti già oggetto di stima in questo procedimento, relativo alla superficie di mq 10.935 oggetto del decreto di espropriazione emesso dal Comune di Nereto in data 17.09.2007, già ricompresa nella più ampia estensione di mq 56.670, oggetto di questo giudizio. In particolare, la ricorrente allegava che il decreto di esproprio del 07.09.2007 era stato annullato dal Comune pendente il procedimento iscritto al n. 1070/2007, senza che i relativi terreni fossero stati riconsegnati alla De Gregoriis;
- La causa veniva istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'esperimento di CTU, espletata dall'Ing. Luigi Cerasoli;
- Con ordinanza depositata in data 10.04.2012, la Corte sospendeva il presente giudizio "sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento amministrativo avente ad oggetto il ricorso per l'annullamento del decreto di esproprio dei terreni della De Gregoriis Serafina oggetto (ai diversi fini della determinazione dell'indennità di esproprio) del presente giudizio";

PRESO ATTO che:

- in data 11.01.2022 giusto protocollo n. 4522 veniva trasmessa, dallo studio Legale Referza, a Codesto Ente Comunale la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1909/2021 del 23 dicembre 2021, che, decidendo sull'opposizione alla stima proposta dalla sig.ra Serafina De Gregoriis, determinava la somma dovuta a titolo (prevalentemente) di indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza, in complessivi € 3.213.778,945, oltre agli interessi legali sulla parte dell'indennità non ancora depositata, da ogni singola scadenza annuale successiva al 12 aprile 2005, condannando altresì il Comune di Nereto alla rifusione delle spese liquidate in € 42.095,00 oltre agli accessori di legge;

ATTESO che, in data 24.01.2022, l'Avvocato Pietro Referza trasmetteva una relazione di chiarimenti circa la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1909/2021 del 23 dicembre 2021, evidenziando i seguenti aspetti cogenti:

1. La sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 3494 in data 5 maggio 2021, rigettando integralmente il ricorso promosso dalla Signora De Gregoriis contro il Comune di Nereto, cristallizza nel giudicato la legittimità dei numerosi atti amministrativi assunti dal Comune di Nereto a far tempo dal 2002 e finalizzati a fronteggiare (sui piani della programmazione territoriale, della preablazione orientata a porre, nell'immediato, a disposizione degli operatori le aree necessarie per incentivare gli insediamenti produttivi, della definitiva loro ablazione) la necessità di garantire il rilancio della vocazione industriale della città compromessa dalla saturazione delle aree industriali e artigianali;
2. La sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1909/2021 del 23 dicembre 2021 delinea lo svolgimento del processo, esponendo sommariamente i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, dirimendo le interferenze e le sovrapposizioni prospettate dalle parti, da differenti angolazioni, tra il procedimento vertito dinanzi alla stessa Corte d'Appello (n. 1070 del 2007) e quello del quale si discorre e nello specifico, si sottolinea la presenza di un "macroscopico" errore circa la consistenza e la identificazione dei terreni oggetto di dichiarazione di pubblica utilità, e nello specifico:
 - a. La superficie effettivamente espropriata, con il decreto di espropriazione del 14.04.2005, di cui al ricorso in oggetto, possiede una estensione pari a 6.750,00 mq o, pur tuttavia, qualora fosse stata confermata la linea interpretativa della comparsa conclusionale del procuratore dell'opponente avv. Fagotti, i terreni oggetto del ricorso, espropriati a mezzo dei decreti di espropriazione del 14.04.2005 per 6.750,00 mq e del 19.07.2008 per ulteriori 4.432,00 mq, risulterebbe pari ad una consistenza di 11.185,00 mq e non 56.670,00 mq, come invece riportato in sentenza;
 - b. La quantificazione delle indennità dovute, pertanto, per quanto al punto a, avendo assunto, quale consistenza di riferimento la superficie di 56.670,00 mq, è errata;
3. Il CTU, inoltre, al fine di individuare il corretto valore relativo all'indennità di esproprio, ha applicato il metodo di stima definito "ricostruttivo", considerando a vocazione edificatoria non solo l'estensione dei terreni di fatto destinati all'edificazione degli insediamenti produttivi, ma la totalità delle particelle oggetto del decreto di esproprio, comprese le particelle che di fatto risultano "viabilità" e pertanto non di fatto edificabili;
4. Relativamente al calcolo dell'indennità di occupazione, si evincono due criticità:
 - a. essendo tutte le particelle oggetto sia del computo dell'indennità di esproprio, sia di quello dell'indennità di occupazione, ai sensi di giudizio consolidato, doveva assumersi, quale congrua modalità di individuazione del valore unitario dell'indennità di occupazione quello dell'applicazione degli interessi legali;
 - b. essendo inoltre, le particelle oggetto di stima, non occupate contestualmente, ed anzi, alcune mai occupate, bisognava calcolare l'indennità in oggetto applicando i differenti periodi di riferimento;

ATTESO inoltre che, ad integrazione della Relazione del 24.01.2022, in data 02.02.2022 giusto protocollo 885, l'Avvocato Pietro Referza, inoltrava a mezzo mail, una ulteriore nota di chiarimenti relativamente all'ordine impartito al Comune di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra l'importo liquidato in sede giudiziale e quello fissato in via amministrativa, attestando che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione non è da ritenersi che l'Amministrazione debba riconoscere il debito fuori bilancio accertato dalla sentenza del 23 dicembre 2021, la quale potrebbe essere travolta dall'impugnazione che codesta

amministrazione decida di proporre in essere, conducendo al drastico ridimensionamento degli importi dovuti.

PRESO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale porre in atto tutte le azioni necessarie al fine di tutelare l'interesse pubblico, conferendo apposito incarico legale, accogliendo le indicazioni fornite nella relazione dell'Avv. Pietro Referza giusta nota prot. 885 del 02.02.2022 nella quale si sostanzia che la sentenza dovrà essere impugnata con ricorso per cassazione e/o con lo strumento di revocazione, demandando al legale la scelta del mezzo di impugnazione più appropriato;

RITENUTO di dovere adeguatamente rappresentare in sede giudiziaria le ragioni dell'Ente sulla scorta delle motivazioni dettagliatamente indicate nella relazione della Responsabile dell'Area Tecnica prot. 1152 del 10.02.2022 relativa all'opportunità di ricorrere agli istituti come meglio specificato al punto precedente;

VALUTATO da parte di questa amministrazione comunale che sussistano quindi fondati motivi per resistere al giudizio al fine di rendere i propri interessi;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un consulente legale che possa assistere e rappresentare l'Ente in sede stragiudiziale;

RICHIAMATO l'art. 17 p.to 2) del Codice degli Appalti (D. Lgs n. 50/2016) secondo il quale la normativa sugli Appalti non si applica "alla consulenza legale fornita qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento";

VISTO il D. Lgs 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le premesse, parte integrante e sostanziale della delibera *de qua* e quale motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

2. **DI PORRE** in atto tutte le azioni necessarie al fine di tutelare l'interesse pubblico, conferendo apposito incarico legale, accogliendo le indicazioni fornite nella relazione dell'Avv. Pietro Referza giusta nota prot. 885 del 02.02.2022 nella quale si sostanzia che la sentenza dovrà essere impugnata con ricorso per cassazione e/o con lo strumento di revocazione, demandando al legale la scelta del mezzo di impugnazione più appropriato;
3. **DI dare mANDATO** al sindaco protempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad Litem per rappresentare e difendere il Comune di Nereto nei procedimenti di che trattasi;
4. **DI dare mANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di nominare uno o più consulenti legali che possano assistere e rappresentare l'Ente in sede di giudizio;
5. **DI INCARICARE** gli uffici comunali competenti ad emanare gli eventuali atti connessi e conseguenti la presente delibera;
6. **DI NOMINARE** Responsabile del Procedimento l'Ing. Daniela D'Alessandro;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, favorevole, unanime;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 78 del 10/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile **Ing. D'ALESSANDRO DANIELA** in data 11/02/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 78 del 10/02/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott.ssa **RICUCCI MARIA CARMELA** in data 11/02/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Sig. DANIELE LAURENZI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa **RICUCCI MARIA CARMELA**

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :
E' divenuta esecutiva il giorno 17/02/2022,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale Dott.ssa **RICUCCI MARIA CARMELA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 146

Il 21/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 30 del 17/02/2022 con oggetto: **Incarico Legale per Ricorso per Cassazione e/o con lo strumento di Revocazione Sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n.1909/21**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa **RICUCCI MARIA CARMELA** il 21/02/2022.